



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero (con opzione non vincolante di servizio di ritiro rifiuti presso l'impianto S.Ec.Am. SPA di Cedrasco) di rifiuti classificati con E.E.R. 20.02.01 "rifiuti biodegradabili" prodotti dall'attività R13 presso ns. impianto sito in località Ravione del Comune di Cedrasco (SO) – Autorizzazione della Provincia di Sondrio n. 80/2019 del 29/05/2019 e successive modifiche/integrazioni.

PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2026



INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - NORME DI SICUREZZA.....	4
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 7 - TERMINI DI PAGAMENTO.....	13
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA	14
ART. 9 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 10 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.....	15
ART. 11 - ASSICURAZIONI.....	15
ART. 12 - RAPPORTI CON TERZI	15
ART. 13 - CONTROVERSIE	15
ART. 14 – SUBAPPALTO.....	15
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15



ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero (con opzione non vincolante di servizio di ritiro rifiuti presso l'impianto S.Ec.Am. SpA di Cedrasco) di rifiuti classificati con e.e.r. 20 02 01 "rifiuti biodegradabili" prodotti dall'attività R13 presso ns. impianto sito in località Ravione del Comune di Cedrasco (SO) – Autorizzazione della Provincia di Sondrio n. 80/2019 + s.m.i. del 29/05/2019.

Attività svolta presso il ns. impianto di Cedrasco:

- Allegato 1 - Suballegato 1 – punto 16.1 – lett I) del Dm Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. – messa in riserva R13 ai fini delle operazioni di recupero (R3)

Provenienza del rifiuto: attività dalla manutenzione del verde ornamentale e da raccolta differenziata nei Comuni (centri di raccolta, piattaforme mandamentali).

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

- Impresa Appaltante: S.EC.AM. S.p.A..
- Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio d'Imprese alla quale viene affidato il servizio.

ART. 3 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal **01/04/2025 al 31/03/2026** per un quantitativo presunto di **6.000 (seimila) tonnellate**. I quantitativi indicati si considerano eventualmente variabili del $\pm 20\%$; tali eventuali oscillazioni dei predetti quantitativi non potranno in nessun caso dare titolo all'appaltatore per proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o di risarcimento.

Per gli impianti di smaltimento proposti dovrà essere indicata la distanza chilometrica dall'impianto S.Ec.Am. di Cedrasco –loc. Ravione.

In considerazione del fatto che oneri di trasporto dei rifiuti all'impianto di destinazione sono totalmente a carico di S.Ec.Am. SpA (principalmente in via diretta, nel caso in cui il trasporto sia effettuato da S.Ec.Am. o da un vettore incaricato dalla stessa, ovvero indirettamente, nel caso residuale in cui venga attivata l'opzione non vincolante di ritiro dei rifiuti c/o i nostri depuratori), gli impianti proposti dovranno essere ubicati entro un raggio **di 200 km.**

L'itinerario proposto dal sito internet www.viamichelin.it non potrà comprendere il transito su strade per cui è di norma prevista la chiusura al traffico veicolare nei mesi invernali e dovrà garantire il transito di automezzi quali motrice con rimorchio e/o trattore con semirimorchio (c.d. bilico)

La distanza dovrà essere calcolata tramite il sito internet www.viamichelin.it scegliendo l'opzione "Economico" per il tipo di itinerario ed indicando:

- Partenza: Cedrasco, Via Provinciale;
- Arrivo: l'indirizzo dell'impianto di recupero proposto.

Dovrà essere dichiarata e garantita inoltre, per l'impianto o gli impianti presentati, la capacità ricettiva giornaliera massima.



Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra i Comuni della Provincia di Sondrio e l'impresa Appaltante, la risoluzione del predetto Contratto di Servizio, o la revoca del servizio afferente al presente Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà la decadenza automatica dello stesso.

L'impresa Appaltante non si assume obbligo alcuno di conferimenti minimi garantiti.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il rifiuto verrà conferito sfuso presso gli impianti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, direttamente dall'impresa appaltante; come attività opzionale (non vincolante) S.EC.AM. S.p.A. potrà chiedere all'Appaltatore l'effettuazione del ritiro rifiuti direttamente presso il proprio impianto sito al Loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO) (attivando l'opzione servizio di trasporto). In entrambi i casi il trasporto dovrà essere effettuato tramite autotrasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali.

I conferimenti avverranno dal Lunedì al Venerdì, indicativamente dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

L'impresa appaltante non garantisce quantitativi minimi giornalieri, viceversa l'Appaltatore dovrà garantire la continuità delle operazioni di ricevimento dei rifiuti nelle giornate e negli orari sopra citati.

L'operazione di pesatura dei rifiuti conferiti deve essere effettuata presso l'impianto dell'Appaltatore e potrà essere soggetta a controllo tramite contraddittorio con le pesate riscontrate da S.EC.AM. S.p.A. presso l'impianto di Cedrasco tramite pesa certificata.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

1. provvedere alla pesatura del rifiuto;
2. indicare un referente per il servizio oggetto del presente appalto;
3. organizzare i ritiri del rifiuto (entro 48 ore dalla formale richiesta da parte dell'impresa Appaltante), tramite idonei mezzi debitamente autorizzati, per il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento indicato in sede di domanda di partecipazione qualora S.EC.AM. S.p.A. attivasse l'opzione (non vincolante) di ritiro rifiuti direttamente presso il proprio impianto di depurazione;
4. trasmettere, al termine di ogni trimestre, per i quantitativi ritirati, una dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impianto, attestante le percentuali di avvenuto recupero/smaltimento per ogni tipologia di materiale, indicando inoltre le destinazioni e i codici di recupero/smaltimento finali;
5. avere conseguito tutti gli adempimenti ambientali previsti dalle norme di settore, vigenti tempo per tempo, tramite le relative iscrizioni di riferimento.

L'impresa Appaltante provvederà:

1. alla compilazione del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
2. al conferimento del rifiuto, tramite idonei mezzi debitamente autorizzati, all'impianto di recupero/smaltimento indicato in sede di domanda di partecipazione;
3. alla registrazione sull'apposito Registro di Carico e Scarico dell'equivalente indicato nel formulario, come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.



E' vietata l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti (ex D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i.) tranne nel caso di subappalto disciplinato dall'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

S.Ec.Am. SpA si riserva la facoltà di effettuare dei sopralluoghi presso gl'impianti proposti dall'affidatario, al fine di accertare la corretta esecuzione del servizio.

ART. 5 - NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell'applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

A) Valutazione dei rischi da interferenze:

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, considerata altresì la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, S.EC.AM. S.p.A. precisa che è di competenza dell'appaltatore la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) inerente all'accesso della committente, o dell'eventuale vettore incaricato dallo stesso, negli impianti dell'appaltatore e l'adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto attiene invece l'accesso dell'Appaltatore presso l'impianto S.Ec.Am. SpA di Cedrasco (nel caso in venga attivata l'opzione non vincolante di ritiro dei rifiuti) è stato predisposto dalla Stazione Appaltante il relativo DUVRI; L' Appaltatore dovrà prendere atto di tale documento ed integrarlo nella parte di competenza (Parte A), inserendo i rischi specifici derivanti dalle proprie attività ed infine restituire la sola Parte A sottoscritta entro 5 giorni dalla data di ricevimento via fax della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

A seguito dell'Aggiudicazione, in caso di intervenute mutazioni a seguito di nuove valutazioni da parte dell'impianto ricevente, si potranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento.

Nel caso le ulteriori misure individuate dall'Appaltatore dovessero comportare oneri per la sicurezza, il Committente dovrà valutarne la congruenza previo incontro di coordinamento con l'Appaltatore stesso ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

A tal proposito si precisa che, prima dell'inizio del servizio, verrà svolta presso la sede di S.EC.AM. S.p.A. una riunione con l'Appaltatore, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Alla riunione di coordinamento è obbligatoria la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni società coinvolta nell'appalto.

A seguito della ricezione da parte della comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara, il concorrente affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il documento indicante la procedura e/o l'istruzione operativa inerente l'accesso ed il transito all'interno del proprio impianto ed ogni eventuale informazione di rilievo riguardo alla salute e sicurezza nel luogo dove verrà svolto il servizio.



B) Idoneità tecnico/professionale delle aziende coinvolte:

La documentazione di cui all'allegato D, unitamente al documento di valutazione dei rischi di cui art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Nel caso il presente appalto venga assegnato ad un'associazione temporanea o consorzio d'impresa, la documentazione dovrà pervenire ad S.EC.AM. S.p.A. per il tramite della mandataria dell'associazione stessa.

Qualora la documentazione di cui al presente art. 5 risulti incompleta o carente, S.EC.AM. S.p.A. assegnerà un termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di scadenza per la presentazione di quanto richiesto, trascorso inutilmente il quale l'impresa Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali maggiori danni.

L'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante il corso delle attività.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, in conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di offerta, se non in caso di comprovata forza maggiore.

Solo in tal caso la sostituzione dell'impianto dovrà comunque essere richiesta con comunicazione scritta corredata della relativa autorizzazione e della dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto proposto, e dovrà essere accettata in modo esplicito da S.EC.AM. S.p.A.

Tale richiesta, con allegata la relativa autorizzazione e convenzione, dovrà essere inoltrata alla Direzione di S.EC.AM. S.p.A. via posta, oppure via PEC all'indirizzo segreteria@pec.secam.net.

Resta comunque inteso che da un eventuale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per S.EC.AM. S.p.A., né direttamente né indirettamente.

L'Appaltatore dovrà assicurare il corretto afflusso del rifiuto nell'impianto con particolare riferimento al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna a consentire a S.EC.AM. S.p.A. l'accesso a tutti gli impianti indicati in sede di offerta, tramite proprio personale o altro personale all'uopo incaricato.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'impresa Appaltante della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 6 da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti.

Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti nel corso del servizio, l'impresa Appaltante avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto,



fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. L'omessa comunicazione di eventuali provvedimenti di sospensione, revoca o altrimenti idonei a incidere sulla loro efficacia, delle autorizzazioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato, determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato.

ART. 7 - TERMINI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore, al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo della quantità in peso netto del rifiuto ricevuto relativo a ciascun singolo conferimento e rimetterà la fattura al seguente indirizzo:

S.EC.AM. S.p.A. - Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio

Qualora si riscontrassero anomalie e/o imprecisioni, l'Appaltatore, su richiesta di S.EC.AM. S.p.A., trasmetterà in copia la documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal destinatario ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Una volta attestata la regolarità della prestazione, verrà trasmesso agli uffici competenti il benestare al pagamento della fattura a 90 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario. L'importo delle eventuali penali a carico dell'Appaltatore verrà compensate sugli importi a credito dello stesso.

Come previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il quantitativo indicato precedentemente all'art. 3 è puramente indicativo al solo scopo di indicazione della gara. All'Appaltatore verranno pagati i soli quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti secondo le previsioni del presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione fatti salvi gli aumenti previsti nello stesso articolo.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte dell'impresa Appaltante delle azioni che più riterrà opportune.

Detto importo dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato in caso di prelievo da parte dell'impresa appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

ART. 9 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non esegua il servizio, S.EC.AM. S.p.A. avrà anche la facoltà di far effettuare il servizio da terzi, applicando all'Appaltatore una penale pari al 10% del valore contrattuale del servizio non reso, fatti salvi i maggiori danni.



Nel caso in cui si debba ricorrere per più di due volte a terzi per l'effettuazione del servizio, ovvero il ritardo si protragga oltre tre giorni consecutivi, l'impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione scritta, con addebito di una penale pari al 10% del corrispettivo relativo alla quantità di rifiuti ancora da trattare e/o smaltire ai sensi di contratto, fatti salvi i danni maggiori.

In caso di comprovata forza maggiore, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l'impresa Appaltante si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all'Appaltatore.

In caso di violazione delle norme vigenti in materia di trattamento di rifiuti da parte dell'Appaltatore, ovvero qualora le autorizzazioni possedute o comunque detenute a qualsiasi titolo dall'Appaltatore divenissero per qualsiasi ragione inidonee oppure venissero revocate o annullate, l'impresa Appaltante si riserva di chiedere la risoluzione immediata del contratto.

L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati ad S.EC.AM. S.p.A. per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. Eventuali ulteriori eccedenze saranno rimesse direttamente dall'Appaltatore.

ART. 10 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a 1.600.000,00 €.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'impresa Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.

ART. 12 - RAPPORTI CON TERZI

L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'impresa Appaltante anche per fatti addebitabili a terzi.



ART. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'impresa Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno di esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto viene disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La società concorrente, qualora intenda avvalersi del subappalto, è tenuta ad indicare nell'offerta l'intenzione di avvalersi di subappalto indicando con esattezza quale parte del servizio si intenda subappaltare. L'affidamento in subappalto è quindi sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che la società concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti del servizio che intende subappaltare;
- 2) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso S.EC.AM. S.p.A., l'aggiudicatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al Capo II del Titolo IV del D.lgs. n. 36/2023;
- 4) che l'affidatario del subappalto sia iscritto, se italiano, o straniero appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, alla Camera di Commercio per attività o prestazioni identiche a quelle oggetto del subappalto.

La richiesta di subappalto che non risultasse presentata in sede di offerta non potrà essere presa in esame. Analogamente, qualora l'offerta presentasse richiesta di subappalto non conforme ai limiti normativi ed a quanto sopra prescritto, il subappalto non verrà consentito e quindi la prestazione oggetto dello stesso rientrerà tra quelle da eseguirsi direttamente da parte dell'aggiudicatario.

Contestualmente alla richiesta di subappalto, l'Appaltatore deve presentare in sede di offerta anche l'iscrizione Categoria 8 - Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto.

Letto, approvato e sottoscritto
Timbro e Firma Data



(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 del Codice Civile, il concorrente dichiara espressamente di conoscere, accettare e sottoscrivere le condizioni di cui agli art. 3 (Durata e entità del contratto), 4 (Modalità di esecuzione del servizio), 6 (Obblighi dell'appaltatore), 7 (Termini di pagamento), 8 (Cauzione definitiva), 9 (Penali e risoluzioni del contratto), 10 (Clausola di scorrimento), 11 (Assicurazioni), 12 (Rapporti con terzi), 13 (Controversie), 14 (Subappalto), 15 (Cessione del contratto).

Letto, approvato e sottoscritto
Timbro e Firma Data

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)